

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CLUB DI DANZA DEL CENTRO COMUNE DI RICERCA

TITOLO I Denominazione e sede

Articolo 1

È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile, alle disposizioni contenute nel Titolo II Capo I del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm. ii. e della normativa in materia, l'associazione sportiva dilettantistica denominata "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CLUB DI DANZA DEL CENTRO COMUNE DI RICERCA", abbreviabile in "ASD CLUB DI DANZA DEL CCR" (d'ora in poi "Associazione"), con sede legale a Ispra (VA), in Via Esperia n.467. La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall'organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente Statuto.

Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici, sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

L'Associazione è attualmente priva di personalità giuridica, ma si riserva di chiederla con delibera di Assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 14, D.Lgs. 39/2021 e ss.mm. ii..

Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "associazione sportiva dilettantistica", anche in acronimo ASD.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi apicali dell'ordinamento sportivo nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e dell'ente di promozione sportiva cui l'Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO II Scopo, oggetto e durata

Articolo 2

L'Associazione è apolitica, senza fine di lucro ed è estranea ad ogni influenza religiosa e razziale.

L'Associazione non procede alla distribuzione, nemmeno in via indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Essa destina gli eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 36 del 2021 ed opera per fini sportivi, educativi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Articolo 3

L'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità, si ispira al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva dilettantistica e di promozione sociale da parte di tutti, espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, operando in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l'elettività delle cariche associative.

L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale, l'organizzazione e la gestione di attività sportiva dilettantistica ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 36/2021 e ss.mm. ii.

L'Associazione nello specifico ha come finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina della danza nelle sue varie specializzazioni e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle attività sportive tenuto dal Dipartimento sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della suddetta disciplina, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza alle suddette attività.

L'Associazione, solo nei confronti dei propri soci e senza finalità speculative, propone:

- a) la promozione e lo sviluppo delle attività sportive dilettantistiche, in particolare la DANZA SPORTIVA nelle discipline delle DANZE ACCADEMICHE (Danza moderna e contemporanea, Danza classica), DANZE COREOGRAFICHE (Danze etniche, popolari e danze tradizionali varie, Danza Freestyle), DANZE INTERNAZIONALI (Danze caraibiche, Danze argentine, Danze Standard e latine, Danze Jazz: Rock'n'roll, Rock acrobatico, Boogie woogie, Swing dance, Lindy Hop), DANZE NAZIONALI (Liscio Unificato e Sala), DANZE REGIONALI (Danze Folk e liscio tradizionale), le Arti Marziali nella disciplina della Capoeira, l'attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness (es. Zumba), la Ginnastica acrobatica (es. Tessuti aerei, circo, acroyoga), e eventualmente, anche ogni altra disciplina sportiva ammessa nel Registro del CONI e prescelta dal Consiglio Direttivo;

- b) Lo studio, promozione, sviluppo e utilizzo di nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport e formare gli esperti in grado di proporle;
- c) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- d) realizzare delle iniziative atte a diffondere e a sviluppare il mondo della Danza quale strumento per facilitare l'integrazione sociale tra le differenti realtà presenti sul territorio;
- e) l'organizzazione e la gestione di scuole di danza;
- f) la partecipazione e l'organizzazione di attività sportive, sociali, culturali e ricreative di supporto a quelle ai punti precedenti;
- g) la gestione tecnica e amministrativa, in via strettamente strumentale e non principale, di attività e di servizi connessi all'organizzazione ed al finanziamento dello sport in generale, in favore dei propri soci per lo svolgimento delle varie attività sportive;
- h) l'organizzazione e la gestione di attività ludiche di formazione sportiva e ricreativa;
- i) la prevenzione per la tutela della salute degli atleti e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli atleti nelle attività agonistico-sportive.

L'Associazione per il raggiungimento dei propri scopi, potrà inoltre:

- a) stipulare accordi con altre associazioni e/o terzi in genere;
- b) richiedere tutti i contributi e sussidi a favore e previsti per la promozione e lo svolgimento delle varie attività sportive, anche attraverso la partecipazione a bandi pubblici;
- c) organizzare eventi di carattere sportivo ed occasionalmente di altro genere, ovvero raccolte di fondi occasionali al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale;
- d) organizzare attività ludiche, ricreative e culturali (a titolo esemplificativo e non esaustivo, attività di pre e dopo scuola, laboratori di teatro-danza e narrazione, centri estivi e campi sportivi);
- e) preparare e organizzare squadre sportive o singoli atleti per la partecipazione, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, a campionati, gare, concorsi, tornei, stage e manifestazioni o iniziative di diverse discipline sportive nell'ambito dell'attività promossa dagli Enti preposti in genere ed individuate dal Consiglio Direttivo;
- f) accettare, sponsorizzazioni e liberalità di terzi;
- g) dare la sua collaborazione e adesione ad altri enti, società ed associazioni sportive, nonché organismi vari per lo sviluppo di iniziative che si riconoscano nelle finalità e principi dell'Associazione;
- h) promuovere le relazioni sociali e l'integrazione dello staff del CCR e le loro famiglie, anche con la comunità locale.

Nel perseguimento delle finalità istituzionali l'Associazione può altresì acquisire, condurre in locazione e gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi, piscine, aree e strutture di vario genere da adibirsi all'organizzazione e all'esercizio delle attività sportive.

Per il miglior raggiungimento delle finalità sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva.

Nei limiti previsti dall'articolo 9 del D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondarie e strumentali, nel rispetto dei limiti ivi indicati, purché strettamente connesse al fine istituzionale e la cui individuazione è operata dall'organo amministrativo dell'Associazione, ad esclusivo favore/utilizzo degli associati e dei tesserati, quali a mero titolo esemplificativo:

- attività ricreativa, ivi compresa, se del caso, la somministrazione di alimenti e bevande e la gestione di bar e ritrovi sociali;
- organizzazione di gite/vacanze sociali;
- la vendita di articoli sportivi e/o gadget;
- la promozione dell'esercizio di attività sportive, ricreative, culturali e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento, anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.

L'Associazione intende garantire, compatibilmente con gli impegni associativi, la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle riunioni, iniziative ed assemblee federali, anche per l'eventuale elezione a ricoprire incarichi di rappresentanza all'interno degli organi federali a cui aderisce l'Associazione stessa.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo Statuto, alle norme e alle direttive del Coni, del C.I.P., nonché agli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal Coni, a cui vorrà affiliarsi.

La scelta dell'Ente/Federazione a cui affiliare l'Associazione spetta di anno in anno al Consiglio Direttivo.

L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata.

L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni, delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.

L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 39/2021 e ss.mm. ii.

Articolo 4

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

TITOLO III Associati

Articolo 5

Il numero degli associati è illimitato.

Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci le persone fisiche che ne condividano le finalità e gli scopi associativi e che si impegnino a realizzarli e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

Gli associati saranno tenuti ad osservare una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività associativa, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione.

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.

Articolo 6

Chi intenda aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo d'iscrizione al Consiglio Direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, indicando un indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno a osservarne Statuto e Regolamenti.

È impegno di ogni associato comunicare tempestivamente all'Associazione ogni variazione relativa ai dati comunicati nel modulo d'iscrizione.

Il Consiglio direttivo delibera in merito all'accettazione della domanda del nuovo associato e, una volta ricevuto il modulo d'iscrizione debitamente compilato e firmato, entro i 60 giorni successivi, potrà procedere all'eventuale rigetto della domanda dell'aspirante nuovo associato con delibera motivata e che sarà tempestivamente comunicata all'interessato.

L'aspirante nuovo associato può, entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione di rigetto, richiedere che su tale istanza del Consiglio si pronunci l'Assemblea generale in occasione della prima convocazione utile.

La qualifica di associato si acquisisce contestualmente all'accettazione della domanda d'iscrizione da parte del Consiglio direttivo.

La delibera di accettazione del nuovo associato è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del Consiglio direttivo.

In caso di domanda d'iscrizione presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

L'Assemblea può deliberare che, all'atto della prima domanda d'iscrizione ad associato, debba essere versata, oltre la quota associativa prevista per l'esercizio in cui è stata presentata la domanda, anche una quota di ingresso secondo un ammontare predeterminato dalla stessa Assemblea.

Con la sottoscrizione della domanda d'iscrizione l'associato accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

La durata della qualifica di Associato è annuale, dall'1 gennaio (dalla data d'iscrizione per i nuovi iscritti) al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 7

Tutti gli associati sono effettivi e hanno i medesimi diritti e doveri, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

In particolare, gli associati hanno il diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica dello Statuto e dei Regolamenti;
- c) di esercitare il diritto di voto attivo e passivo per l'elezione degli organi sociali dell'Associazione;
- d) di esercitare il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio annuale e del bilancio preventivo per l'esercizio successivo;
- e) di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
- f) di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per gli associati il suo concreto esercizio.

Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale.

Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dall'associato minorenni alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Gli associati sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti associativi e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- all'osservanza dello Statuto e delle direttive degli Organismi Sportivi riconosciuti dal CONI a cui l'Associazione annualmente si affilia;
- al pagamento della quota associativa annuale, uguale per tutti gli associati, e dei corrispettivi specifici per le attività istituzionali alle quali l'associato intenda volontariamente partecipare.

Articolo 8

L'importo della quota associativa annuale e dei corrispettivi, contributi specifici relativi alle attività istituzionali svolte, di cui al precedente articolo, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Le quote associative sono personali, non sono trasmissibili ad alcun titolo, né restituibili o rivalutabili.

È ammesso il trasferimento per causa di morte agli eredi dietro loro esplicita richiesta.

TITOLO IV

Recesso - Esclusione

Articolo 9

La qualifica di associato si perde per recesso, decadenza, esclusione o a causa di morte.

Articolo 10

L'associato può in qualsiasi momento notificare al Consiglio direttivo la sua volontà di **recedere** dall'Associazione mediante lettera raccomandata AR o a mezzo di Email PEC o Email ordinaria o messaggio SMS o WhatsApp o di altro sistema purché idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché la comunicazione dell'associato sia pervenuta al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima della naturale scadenza annuale.

Gli associati **decadono automaticamente** dalla qualifica di associato qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio direttivo.

L'**esclusione** sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti e delibere adottate dagli Organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso del versamento della quota associativa annuale per un periodo superiore a un mese decorrente dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione.

Le delibere prese in materia di esclusione debbono - ad eccezione del caso previsto alla lettera b) del presente articolo - essere comunicate agli associati destinatari mediante lettera raccomandata AR o a mezzo di Email PEC o Email ordinaria o messaggio SMS o WhatsApp o di altro sistema purché idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione da parte dell'interessato e devono essere motivate.

Il destinatario del provvedimento ha 30 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per ricorrere al Collegio dei Probiviri, qualora sia regolarmente istituito, oppure chiedere la convocazione dell'Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'Assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato in occasione della prima convocazione utile.

La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

TITOLO V

Organi dell'Associazione

Articolo 11

L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea generale degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- e) il Segretario;
- f) il Tesoriere;
- g) l'Organo di controllo, qualora costituito;
- h) il Collegio dei Probiviri, qualora costituito.

I collaboratori e i dipendenti dell'Associazione non possono ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione.

Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito.

Agli associati che ricoprono cariche sociali possono essere rimborsate le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni, relative all'attività dell'associazione, effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 12 - Convocazione e funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è l'organo sovrano deliberativo dell'Associazione.

L'Assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento delle quote associative.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano di carica sia in sede ordinaria che straordinaria.

La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo anche da:

- a) almeno da un decimo degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;
- b) almeno la metà più 1 dei componenti il Consiglio direttivo.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Sono ammesse le audio/video assemblee secondo quanto disposto dallo specifico articolo del presente Statuto.

La relativa convocazione deve effettuarsi - almeno quindici giorni prima della adunanza - mediante invio agli associati di lettera raccomandata A/R, ovvero a mezzo di PEC, Email, messaggio SMS, WhatsApp, Telegram o di altro sistema similare, purché idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione da parte dell'interessato e provvedendo al contestuale avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e mediante pubblicazione sul sito istituzionale (qualora esista e sia operativo) di apposito "Avviso di convocazione", contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione che non può svolgersi prima di ventiquattro ore dalla prima convocazione.

L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

L'Associazione tiene, a cura del Consiglio direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Laddove l'Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o compori la modifica del presente Statuto, una copia del verbale va inviata anche agli organismi sportivi a cui l'Associazione è affiliata.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

L'Assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno.

Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sotto firmate da almeno dieci associati e presentate al Presidente almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 13 - Partecipazione all'Assemblea

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

Ogni associato ha diritto a un voto e può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato.

Gli associati minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite di chi ne dispone la responsabilità genitoriale.

Gli associati non possono votare in merito a questioni concernenti i loro interessi e in tutti i casi in cui vi sia un conflitto di interessi.

Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all'Assemblea, senza titolo di voto, anche professionisti ed esperti esterni all'Associazione.

Articolo 14 – Assemblea ordinaria

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del Bilancio consuntivo e per l'esame del Bilancio preventivo. L'Assemblea si riunisce inoltre ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta motivata per iscritto al Consiglio Direttivo, con specifica indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo degli associati; in tal caso il Consiglio Direttivo valuta i contenuti e le modalità della richiesta e provvede, qualora ce ne siano i presupposti, entro trenta giorni dalla data della richiesta, a convocare l'Assemblea.

Fino al momento dell'approvazione del bilancio preventivo il Consiglio Direttivo è autorizzato all'esercizio provvisorio sulla base del bilancio preventivo approvato l'anno precedente, suddiviso in dodicesimi.

In particolare, l'Assemblea ordinaria:

- a) elegge, nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
- b) approva il Bilancio preventivo e il Bilancio consuntivo di esercizio;
- c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione;
- d) delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
- e) elegge, nomina e revoca i componenti dell'Organo di controllo, qualora previsto;
- f) elegge, nomina e revoca i componenti del Collegio dei Probiviri, qualora previsto;
- g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) delibera sulle decisioni del Consiglio direttivo di non ammissione o revoca dell'ammissione dell'associato o su quelle di esclusione eventualmente impugnate;
- i) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
- j) delibera in merito l'approvazione dei regolamenti sociali ivi compresi i modelli organizzativi di cui al comma 2, articolo 16, D.Lgs. 36/2021;
- k) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- l) delibera la partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;
- m) delibera sull'ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla legge o dal presente Statuto.

Articolo 15 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sull'approvazione e sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) sulla trasformazione, anche ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione, sulla devoluzione del suo patrimonio e la nomina dei liquidatori;
- c) sul trasferimento della sede;
- d) sui diritti reali immobiliari;
- e) sulla elezione del Consiglio Direttivo decaduto;
- f) sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno attinenti atti di straordinaria amministrazione.

Articolo 16 – Validità assembleare

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà degli associati aventi diritto di voto ed in seconda convocazione con qualunque sia il numero degli associati presenti. L'Assemblea delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei voti espressi.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti almeno 2/3 (due terzi) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei voti espressi. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi.

Per deliberare in merito alle modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati con diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati ai sensi dell'articolo 21, Codice civile.

Il voto può essere espresso per appello nominale o per alzata di mano.

Nella votazione per alzata di mano è sempre ammessa la controprova.

Articolo 17 – Audio/video Assemblee e riunioni

Allo scopo precipuo di promuovere la massima partecipazione sociale e la democraticità del sodalizio, nonché in tutte le situazioni, anche di carattere sanitario, in cui è opportuno evitare l'assembramento delle persone, è ammessa altresì, la celebrazione delle assemblee ordinarie e straordinarie, e di ogni altra riunione prevista dallo Statuto, nella modalità in "remoto" o a distanza, con l'ausilio di strumenti telematici quali, a titolo esemplificativo, Google Meet, Zoom e piattaforme similari.

È ammessa altresì l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea e degli altri organi dell'Associazione, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, nella modalità in "remoto" o a distanza e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

È in ogni caso necessario che:

- comunque debbono essere presenti nel medesimo luogo il Presidente e il Segretario della riunione;
- vi sia la possibilità, per il Presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
- venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
- sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura della società – nei quali gli intervenienti possono affluire.

In presenza dei suddetti presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

In caso di Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente dell'Assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 18 - Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri, ivi compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea fra gli associati maggiorenni.

Il Consiglio direttivo, nel proprio ambito elegge il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere; queste due ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.

I consiglieri eletti devono riunirsi entro otto giorni dall'avvenuta Assemblea elettiva su convocazione del consigliere eletto con il maggior numero di voti, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del Consiglio direttivo uscente, che rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo Consiglio direttivo neo eletto.

La presenza alla prima riunione dell'associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.

È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e, ove paraolimpico, riconosciuto dal CIP (art. 11 D.lgs. 36 del 2021 e ss.mm. ii.).

Il Consiglio direttivo dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio direttivo sulla base di apposita deliberazione.

Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Il Consiglio direttivo potrà avere luogo altresì in modalità "da remoto" o a distanza, secondo quanto disposto dallo specifico articolo del presente Statuto.

Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario.

Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Per lo svolgimento delle attività di consigliere, inerenti all'Associazione, possono essere rimborsate le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente e autorizzate dal Consiglio Direttivo. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

Articolo 19 – Dimissioni e cause di decadenza del Consiglio direttivo e del Presidente

Il **Consiglio direttivo** decade:

- a) per mancanza del numero minimo di consiglieri qualunque sia la motivazione;
- b) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- c) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti;

In queste ipotesi il Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro sessanta giorni alla convocazione dell'Assemblea elettiva, da celebrarsi nei successivi trenta giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di *prorogatio*.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà del Consiglio direttivo, si procederà alla mera integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. In assenza il Consiglio proseguirà in numero ridotto fino alla prima Assemblea utile che provvederà alle votazioni per reintegrare i membri vacanti.

I consiglieri che, senza giustificato motivo, sono assenti per tre o più sedute consecutive di Consiglio direttivo, regolarmente convocato, sono considerati dimissionari e decadono dalla carica.

Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio direttivo, il **Presidente** decade:

- a) per dimissioni;
- b) per vacanza dall'incarico, a qualsivoglia causa dovuta.

In queste ultime ipotesi, il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà entro dieci giorni provvedere a convocare il Consiglio direttivo per procedere con l'elezione del nuovo Presidente, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano, in regime di *prorogatio*.

Articolo 20 – Convocazione del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente almeno tre volte all'anno e ogni qualvolta in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione deve effettuarsi mediante invio ai membri di lettera A/R, ovvero a mezzo di PEC, Email, messaggio SMS, WhatsApp, Telegram o di altro sistema simile, purché idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione da parte dell'interessato, con un anticipo di almeno sette giorni rispetto alla data fissata dell'adunanza.

Gli associati possono chiedere l'inserimento di un determinato argomento nell'ordine del giorno della prima riunione utile, facendone esplicita richiesta scritta, motivata e sottoscritta da almeno dieci associati e richiedere che almeno tre associati possano assistere alla discussione dell'argomento proposto, con diritto a far verbalizzare la loro opinione su quella che sarà stata la delibera del Consiglio direttivo in merito alla questione posta in discussione. Tale richiesta dovrà pervenire in tempo utile per permettere al Consiglio direttivo di inserire l'argomento nell'ordine del giorno della riunione.

Articolo 21 – Compiti del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria amministrativa e tecnica dell'Associazione.

Al Consiglio direttivo competono in particolare:

- a) nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- c) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, del Bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente e del Bilancio preventivo per l'anno successivo;
- d) indire le Assemblee ordinarie degli associati da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le Assemblee straordinarie anche nel rispetto del presente Statuto;
- e) determinare l'importo delle quote associative;
- f) assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- g) deliberare in merito al rimborso delle spese sostenute dagli associati, volontari e chiunque ricopre incarichi per conto dell'Associazione, nell'esercizio delle finalità istituzionali, entro i limiti delle normative in vigore;
- h) assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione, quali ad esempio la gestione del bar, ristorante e luoghi di ritrovo per gli associati e loro ospiti;
- i) assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 e ss.mm. ii. in materia di lavoro sportivo;
- j) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere, predisporre il programma didattico, ricreativo e organizzativo dell'Associazione, nonché organizzare corsi, manifestazioni ed eventi culturali in linea con le finalità associative;
- k) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- l) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni e altri enti e per curarne i rapporti istituzionali;
- m) la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio direttivo stesso;
- n) redigere gli eventuali Regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- o) deliberare in merito alla decadenza di eventuali consiglieri assenti per tre o più sedute consecutive del Consiglio direttivo;
- p) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati, i quali potranno impugnarli dinanzi all'Assemblea;
- q) delibera sulle domande di ammissione degli associati, sul loro recesso o su eventuali cause di esclusione;
- r) nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6 del D.Lgs.36/2021 e ss.mm. ii.;
- s) qualsiasi altra funzione ordinaria o straordinaria prevista nel presente Statuto e che non sia espressamente attribuita agli altri organi.

Articolo 22 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri componenti, con la maggioranza dei voti dei presenti.

Rimane in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Egli presiede l'Assemblea ed il Consiglio direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento e il rispetto della competenza.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro trenta giorni dalla decisione.

Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro dieci giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 23 - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente viene eletto nel proprio ambito dal Consiglio direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentati e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Rimane in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Articolo 24 - Il Segretario e il Tesoriere

Le funzioni di Segretario e di Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona, che rimane in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente.

Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio direttivo, segue le procedure di tesseramento degli associati e attende alla corrispondenza.

Al Tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.

Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Articolo 25 – Organo di controllo

Spetta all'Assemblea la facoltà di nominare un Organo di controllo, composto da tre membri effettivi e due supplenti, oppure può essere anche monocratico. Rimane in carica 4 anni ed è rieleggibile. I componenti possono essere selezionati anche fra i non associati, purché maggiorenni, e devono essere in possesso di idonei requisiti morali e professionali. I componenti l'Organo di controllo non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea convocata per l'approvazione dei bilanci.

Tale Organo si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del Presidente.

Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.

Al ricorrere delle previsioni di legge e previa delibera dell'Assemblea, l'Organo di controllo può esercitare la revisione dei conti.

In quest'ipotesi, tutti i membri dell'Organo di controllo dovranno essere in possesso dei requisiti di professionalità richiesti dalla normativa vigente in materia.

Articolo 26 – Collegio dei Proviviri

L'Associazione si impegna a far rispettare ai propri associati, tesserati, atleti, partecipanti le disposizioni statutarie e regolamentari proprie e della Federazione e/o Ente cui è affiliata, con conseguente devoluzione ai propri organi di giustizia e arbitrali delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati o tra questi e l'Associazione stessa. È tuttavia facoltà delle parti cercare di comporre bonariamente la controversia nell'ambito dell'Associazione attraverso la costituzione del Collegio dei Proviviri.

Il Collegio dei Proviviri è quindi un organo facoltativo composto da tre membri, eletti dall'Assemblea (ove fosse necessario risolvere controversie tra associati o tra gli associati e il Consiglio Direttivo), fra gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa. I proviviri non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Revisione.

Il Collegio dei Proviviri dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

Il Collegio decide a maggioranza dei suoi componenti sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi. In caso di dimissioni, morte, impedimento di uno o più componenti, dovrà essere convocata l'Assemblea, entro trenta giorni, per le nuove elezioni dei componenti mancanti.

Avverso il giudizio del Collegio, nei casi espressamente previsti dai Regolamenti specifici del CONI o della Federazione o Ente a cui è affiliata la Associazione, è possibile ricorrere al Collegio arbitrale del CONI, della Federazione e/o Ente a cui è affiliata l'Associazione oppure al giudice ordinario.

Articolo 27 - Pubblicità e trasparenza degli atti

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Rendiconti annuali, alle scritture contabili e alla annessa documentazione, ai libri sociali istituiti.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale ed ivi messi a disposizione dei soci per la consultazione, previo appuntamento concordato con almeno 60 giorni di anticipo.

TITOLO VI

Patrimonio e scritture contabili

Articolo 28 – Il rendiconto economico

La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.

Il Consiglio direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea regolarmente convocata.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto dal Consiglio direttivo ed approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.

Il bilancio preventivo deve essere redatto dal Consiglio direttivo ed approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dall'inizio del nuovo esercizio sociale.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'Assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

Il bilancio consuntivo e la relativa documentazione deve essere consegnato all'Organo di controllo (se costituito) per l'espletamento delle opportune verifiche, entro 30 giorni dall'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci, unitamente alla relazione dell'Organo di controllo (se costituito), devono essere disponibili presso la sede, per la loro consultazione da parte degli associati, almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea convocata per l'approvazione.

Spetta al Consiglio Direttivo documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 9 del D.lgs. n. 36/2021 e ss.mm. ii., nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il rendiconto sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

Articolo 29 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 30 – Risorse economiche e patrimonio

L'associazione trae le **risorse economiche** per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote associative annuali;
- b) corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività istituzionali rese ad associati e tesserati;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi della UE, dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, di altri enti o istituzioni pubblici, sia a fondo perduto sia finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi conformi alle finalità statutarie;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati con le Pubbliche Amministrazioni conformi alle finalità istituzionali;
- f) proventi dalle eventuali attività diverse, purché svolte in maniera secondaria e strumentale rispetto alle attività principali di carattere istituzionale;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi, privati o Enti/Istituzioni;
- h) altre entrate compatibili a norma di Legge.

Il **patrimonio**, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve, impianti, attrezzature e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominati ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

In ogni caso gli eventuali utili ed avanzi di gestione saranno obbligatoriamente destinati allo svolgimento dell'attività statutaria dell'Associazione o all'incremento del patrimonio associativo.

In caso di estinzione, cancellazione o scioglimento dell'Associazione, l'eventuale patrimonio e risorse residue sono devolute come da delibera dell'Assemblea Straordinaria approvata con il voto

favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati con diritto di voto e comunque in conformità a quanto disposto dalle disposizioni normative vigenti in quel momento.

TITOLO VII Dei lavoratori e volontari

Articolo 31

I **lavoratori sportivi** dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. 36/2021 e ss.mm. ii., secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.

Ai lavoratori sportivi **subordinati**, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, del D.Lgs. 36/2021 e ss.mm. ii..

Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'articolo 37 del D.Lgs. 36/2021 e ss.mm. ii..

L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 36/2021 e ss.mm. ii..

Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del cod. civ.

Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1 del D.Lgs. 81/2015 e del D.Lgs. 36/2021 e ss.mm. ii..

Sono ammesse altresì le prestazioni dei **volontari**, ivi compresi i dipendenti pubblici.

Il volontario è colui che mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà e non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Per tali prestazioni possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. È prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.

Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

È previsto in ogni caso l'**obbligo di assicurare** per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il MiPS, e di quanto disposto dal D.Lgs. 36/2021 e ss.mm. ii. e dall'art. 18 c.2 del D.Lgs. 117/2017.

TITOLO VIII Disposizioni finali

Articolo 32 - I Tesserati

I Tesserati sono le persone fisiche che fanno parte delle Federazioni o Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata e sono rappresentati da:

- a) atleti;
- b) dirigenti sociali e soci di società affiliate;
- c) giudici/arbitri;
- d) dirigenti;
- e) tecnici, istruttori;
- f) altri tesserati alle Federazioni ed Enti a cui l'Associazione è Affiliata.

L'Associazione, con l'affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio dello sport praticati, con le stesse modalità previste per i propri associati.

I Tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata, in analogia con gli associati dell'Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.

Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere Tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa vigente in materia.

Articolo 33 – Le sezioni – trasformazione – Terzo settore

L'Assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle **sezioni** nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

L'Assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la **trasformazione** dell'Associazione in Società sportiva di capitali o cooperativa sportiva.

L'Assemblea ordinaria potrà deliberare l'iscrizione al registro unico nazionale del **Terzo settore**.

Articolo 34 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria secondo quanto disposto dal presente Statuto, con esclusione delle deleghe.

Così pure la richiesta dell'Assemblea straordinaria da parte degli associati aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 (tre quarti) degli associati con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore nella persona del Presidente pro-tempore.

Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), del D.Lgs. 36/2021.

Articolo 35 - Clausola compromissoria

Le controversie in materia sportiva, saranno rimesse al Collegio Arbitrale eventualmente previsto dai regolamenti della Federazione a cui è affiliata l'Associazione.

A tal fine troveranno applicazione le norme previste dallo Statuto e dai vigenti regolamenti della Federazione a cui è affiliata l'Associazione.

Articolo 36 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti di settore, con particolare riferimento a quanto contenuto nel D.Lgs.36/2021 e ss.mm. ii.

Ispira, 28 marzo 2024

Il Presidente
Giulia Barbero Vignola



Il Segretario
Emanuele Quaranta

